



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2019-2020**

## **Comunicato Ufficiale N°349 del 26/06/2020**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 23 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,  
GISELDA TORELLA

#### **50) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. ARCE 1932 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRIMALDI MATTEO FINO AL 31/01/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.113 SGS DEL 16/01/2020**

**(Gara: ARCE 1932 – C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. del 12/01/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020**

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la società USD Arce 1932 reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado con il C.U. n°113 del 16/01/2020, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara USD Arce 1932 – CSV Breda SSDRL del 12/01/2020. Questa Corte, riunitasi il 23 gennaio 2020, letta la squalifica a carico del giocatore Grimaldi Matteo, ritiene che gli atti violenti nei confronti del Direttore di gara designato non si sono manifestati nella gravità precedentemente individuata, pur condannando fermamente il gesto compiuto dal calciatore della società Arce 1932. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riportandosi ai recenti mutamenti apportati per casi simili, accoglie il reclamo e riduce la squalifica al calciatore Grimaldi Matteo.

Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

#### **DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Grimaldi Matteo al 31/07/2020.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Francesco Esposito

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.41 SGS DEL 13/02/2020**

**(Gara: CITTA DI VALMONTONE – FOOTBALL CLUB SUPINO del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Provinciali Frosinone)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentiti i reclamanti, osserva:

il reclamante impugna la delibera del Giudice di primo grado, ritenendola sostanzialmente errata perché, correttamente, la società reclamante *“non riteneva di dover seguire una procedura di preannuncio di ricorso in quanto non si vede a cosa dovevamo ricorrere”*.

La tesi sostenuta dalla società reclamante Football Club Supino è destituita di ogni fondamento e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato in quanto il Giudice di primo grado ha correttamente deliberato l'inammissibilità del reclamo, per omessa comunicazione del preannuncio di questo alla controparte ex art.67, co. 1 C.G.S.. Infatti la Società reclamante, anche nel giudizio di appello, non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Pertanto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Cesare Coletta

**68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.146 SGS DEL 21/02/2020**

**(Gara: ANZIO CALCIO 1924 – FONDI CALCIO del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Regionale Maschile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva:

il reclamante impugna la deliberazione del primo giudice sostanzialmente perché la dichiarazione del Luogotenente dei CC Michelangelo Nania, C.te della Stazione di Monte San Biagio, dalla quale si evinceva l'evento impeditivo (guasto dell'auto su cui viaggiava il Dirigente Ciarlone in possesso dei documenti dei tesserati), siccome redatta "libero dal servizio", non poteva attribuirsi l'efficacia di atto pubblico proveniente da pubblico ufficiale. Le censura mossa non può essere condivisa e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

Gli Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziari e di Pubblica Sicurezza, come noto, rivestono tale qualifica anche quando non sono in servizio. Pertanto, eventuali documenti/informative attestanti fatti accaduti alla loro presenza, fanno piena prova fino a querela di falso.

Per tale ragione, correttamente, il Giudice Sportivo ha ritenuto provato il fatto impeditivo alla disputa della gara ordinando la ripetizione.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Cesare Coletta

**69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATINA CALCIO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NARDONE DANIEL FINO AL 13/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.308 LND DEL 28/02/2020 (Gara: BOVILLENSE – ATINA CALCIO 1926 del 26/02/2020 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: le difese argomentate dalla reclamante non superano la presunzione di fede di cui gode nel Codice di Giustizia Sportiva il referto arbitrale (fonte di prova primaria); tuttavia, si ritiene di poter mitigare nel quantum, anche in considerazione della categoria nonché della gravità dei fatti, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del sig. Nardone Daniel.  
Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 200,00.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Felice Sibilla

**71) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.D. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.317 LND DEL 5/03/2020 (Gara: CANTALICE – VIS SUBIACO del 29/02/2020 – Campionato Under 19 Regionale "B")**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: Le difese argomentate dalla reclamante non superano la presunzione di fede di cui gode nel C.G.S. il referto arbitrale; tuttavia, si ritiene di poter mitigare, anche in considerazione della categoria e dei fatti accaduti, nel quantum la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 150,00.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Felice Sibilla

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 26 giugno 2020**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli